

di Luigi Ruocco*

CONDIZIONALITÀ E BENESSERE ANIMALE

Il Reg. (CE) 1782/2003 e s.m.e i. reca disposizioni comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Tale regolamento prescrive che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) elencati in uno specifico allegato al regolamento. Detti criteri sono prescritti dalla normativa comunitaria e riguardano i seguenti campi:

- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.
- ambiente
- benessere degli animali.

E' evidente il nuovo approccio sotteso alla politica del sostegno economico all'agricoltura.

Dalla dimensione quantitativa (il sostegno economico è legato alla quantità della produzione, al quanto si produce) si passa alla dimensione qualitativa (il sostegno è erogato a condizione che siano rispettati e applicati determinati requisiti, come si produce).

E' facilmente intuibile che ciò potrà tradursi in un rinnovato impulso al rispetto più convinto di tutta una serie di normative d'interesse sanitario. L'effetto persuasivo che produrrà la leva economica (l'ottenimento del contributo finanziario) determinerà l'innescò di un percorso virtuoso sempre più indirizzato verso una produzione di qualità.

I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO)

Come accennato in precedenza gli ambiti cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori (CGO) tengono presenti:

- Tematiche ambientali in particolare la protezione degli uccelli, delle acque sotterranee, lo smaltimento dei fanghi, la riduzione dell'inquinamento da nitrati, la difesa del suolo e dell'habitat in genere;
- Lotta e prevenzione delle malattie animali con particolare riferimento alle TSE, alla MVS, alla BT e all'AFTA;
- Corretta implementazione delle anagrafi zootecniche come presupposto basilare della tracciabilità e rintracciabilità sia degli animali che degli alimenti da essi derivati;
- Sicurezza del consumatore in particolare per quanto discende dal rispetto della normativa concernente l'utilizzo di ormoni e altre sostanze vietate, la commercializzazione di prodotti fitosanitari, la sicurezza alimentare in genere;
- Nuove sensibilità del consumatore soprattutto

per quanto attiene al corretto mantenimento del benessere animale per tutte le specie allevate e particolarmente per i vitelli e i suini.

E' chiaro che non ci si trova di fronte a nuove norme da rispettare quanto piuttosto dinanzi a motivazioni nuove per rispettare meglio e di più tali norme.

Infatti, la logica premiante del contributo comunitario trova la sua ragione d'essere nel maggior rispetto di norme che si concretizza in una produzione di maggiore qualità, più ecosostenibile e più rispettosa della sensibilità del consumatore comunitario.

A questo punto appare opportuno un richiamo puntuale alle normative di competenza sanitaria cui si riferiscono i CGO con la precisazione che nei provvedimenti del MIPAAF e di AGEA tali normative vengono definite col termine di ATTO.

Dal 1.1.2005:

Atto A1 – Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Dal 1.1.2005:

Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Atto A7 – Regolamento CE 2629/97 (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;

Atto A8 – Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni

di Luigi Ruocco*

bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97;

Atto A8bis – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema d'identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (gu L 5 del 9.1.2001, pagina 8), articoli 3, 4 e 5.

Dal 1.1.2006

Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Atto B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE;

Atto B11 – Regolamento (ce) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Dal 1.1.2007:

Atto C16 – Direttiva 91/626/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Ovviamente bisogna considerare anche le normative di recepimento e/o di applicazione con l'avvertenza che le norme comunitarie hanno sempre

prevalenza sulle norme italiane di recepimento e/o applicazione, anche quando quest'ultime sono più restrittive.

IL BENESSERE NELLA CONDIZIONALITÀ

L'inserimento tra i CGO di norme concernenti, il benessere animale in allevamento è la diretta conseguenza della mutata sensibilità del consumatore comunitario che non solo è particolarmente attento alla salubrità e qualità dei prodotti alimentari ma anche alla sostenibilità delle produzioni agricole sia dal punto di vista dell'impatto ambientale che da quello della eticità delle produzioni.

Da questo punto di vista il rispetto delle normative sul benessere diventa un valore aggiunto e in particolare un indicatore particolarmente sensibile della qualità delle produzioni.

L'obbligatorietà del rispetto delle normative sul benessere ai fini dell'applicazione della condizionalità è entrata in vigore nel 2007.

Di seguito la trattazione contenuta nella Circolare n.517 di Agea coordinamento del 6 luglio 2007.

Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 "Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) – modificato dal D. Lgs. 1 settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) – G.U. n. 224 del 25/9/1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 4/8/1999;

- Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della Salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione

Si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati com-

portamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione

Risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articoli 3 e 4, paragrafo 1

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini” (G.U. 11/01/1993 S.O. n. 7) - modificato dal D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – G.U. n. 49 del 28/02/2004;

- Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute – Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e succ.

Elementi di verifica

Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Atto, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio.

Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.

Intenzionalità:

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.

Atto C18 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

Base giuridica (Recepimento)

- Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;

- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.

Descrizione degli impegni

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001.

In particolare le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

1. Personale: il personale che accudisce gli animali deve essere in numero sufficiente ed avere le giuste capacità professionali;
2. Ispezioni: gli animali allevati in sistemi intensivi (stabilizzazione fissa) devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Quelli allevati con altri sistemi (pascolo brado o semibrado) devono essere ispezionati con cadenza adeguata al fine di evitare loro sofferenze. Al fine di realizzare le ispezioni, deve essere disponibile in ogni momento un'adeguata illuminazione negli ambienti di stabulazione;
3. Cura degli animali feriti o ammalati: gli animali feriti o malati devono essere immediatamente sottoposti alle necessarie cure. Se necessario devono essere allontanati dagli altri animali e posti in locali appositi;
4. Registrazione dei trattamenti: l'azienda deve avere un registro dei trattamenti terapeutici effettuati, che deve essere aggiornato e mantenuto in azienda, disponibile per ogni indagine o consultazione, per un periodo minimo di tre anni;
5. Libertà di movimento: gli animali devono avere

di Luigi Ruocco*

a disposizione uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche proprie della propria specie;

6. Fabbricati e locali di stabulazione:

a. nella costruzione dei locali, recinti, attrezzature ed impianti devono essere utilizzati materiali non nocivi e che sia possibile pulire e disinfettare;

b. deve essere evitata la presenza di spigoli e sporgenze tali da provocare lesioni agli animali;

c. deve essere garantita un'adeguata circolazione dell'aria;

d. temperatura, polvere, umidità relativa e concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali;

e. deve essere garantita una giusta alternanza di periodi di buio e di luce. In caso di illuminazione naturale insufficiente, deve essere presente un'adeguata illuminazione artificiale;

7. Animali custoditi all'aperto: devono essere garantiti un riparo adeguato dalle intemperie e dai rischi per la salute;

8. Impianti automatici: gli impianti devono essere ispezionati quotidianamente e gli eventuali difetti devono essere eliminati immediatamente. In caso di impossibilità le funzioni assicurate dagli impianti devono essere sostituite adeguatamente. Impianti dai quali dipende direttamente la salute degli animali devono avere sistemi di allarme che segnalino gli eventuali guasti;

9. Mangimi, acqua ed altre sostanze: gli animali devono essere nutriti correttamente ed in maniera da non causare lesioni o sofferenze. L'accesso ai mangimi ed all'acqua deve essere garantito in quantità e qualità. Le attrezzature per la distribuzione dei mangimi e dell'acqua devono garantire la protezione dalle fonti di contaminazione;

10. Mutilazioni e altre pratiche: è vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio delle ali per i volatili ed il taglio della coda per i bovini, se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato,

riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. È vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi.

Le pratiche di cui al presente punto devono essere effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda;

11. Allevamenti da pelliccia: devono essere rispettati spazi minimi disponibili fissati dalla normativa per gli animali allevati per ottenere la pelliccia.

Elementi di verifica

Gli elementi aziendali oggetto di verifica saranno:

1. Personale: quantità e livello di preparazione del personale impiegato nell'allevamento degli animali, in relazione alle dimensioni e tipologia dell'allevamento;

2. Ispezioni e cura degli animali: saranno verificate le condizioni aziendali per stabilire la possibilità di adempiere agli impegni. Saranno oggetto di verifica la registrazione degli interventi curativi effettuati sugli animali e le procedure eventualmente implementate dall'azienda al fine di meglio rispettare gli impegni;

3. Fabbricati, locali, attrezzature, custodia degli animali: sarà verificata la rispondenza delle modalità di costruzione dei locali, materiali utilizzati, presenza degli elementi minimi relativamente alla circolazione dell'aria, disponibilità di luce e buio, difesa dalle temperature eccessive, polveri, gas, presenza di ripari per gli animali mantenuti all'aperto, caratteristiche degli impianti a quanto disposto dalla normativa;

4. Mangimi, acqua ed altre sostanze: sarà verificato che mangime ed acqua sia disponibile per gli animali in maniera adeguata, sia in termini qualitativi che quantitativi. Si accerterà che i dispositivi per la distribuzione di alimenti e acqua rispettino le prescrizioni relative alle possibili contaminazioni;

5. Mutilazioni ed altre pratiche: sarà verificato il rispetto dei limiti all'applicazione di mutilazioni e particolari pratiche di allevamento;

6. Allevamenti da pelliccia: sarà verificato il rispetto delle disposizioni relative alle dimensioni minime degli spazi disponibili per gli animali.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso

d'infrazione, gli indici sono fissati a livello medio. Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2007.

Intenzionalità

Si ha infrazione intenzionale nei casi previsti dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04 e, in applicazione a quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06, in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte dei Servizi Veterinari, nel corso dei propri controlli.”

UN' OTTICA NUOVA NELLA DINAMICA DEI CONTROLLI

Questa nuova impostazione ha reso necessaria l'attivazione di un percorso di ottimizzazione e razionalizzazione della attività messe in piedi dalle diverse pubbliche amministrazioni interessate. La gestione di questo aspetto non dovrà determinare un moltiplicarsi degli interventi (soprattutto di controllo) quanto una nuova modalità di lavoro i cui assi portanti si basano sulla programmazione condivisa e sullo scambio dei risultati conseguiti (ad es. uno stesso controllo effettuato da uno degli enti competenti dovrà essere ritenuto valido e utilizzabile anche dagli altri enti interessati). Per quanto concerne l'impostazione dei controlli, bisognerà considerare alcuni aspetti specifici quali:

Selezione del campione

Selezione delle aziende da controllare in conformità a criteri di rischio che riguardano tutti gli atti.

Gradualità nella verifica degli impegni

L'organismo pagatore può stabilire una gradualità crescente nella verifica del rispetto degli impegni da osservare.

Applicazione di indici di verifica con specifiche classi di violazione

Portata dell'infrazione:

classe di violazione da distinguere in: basso - medio - alto

Gravità dell'infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso - medio - alto

Durata dell'Infrazione: classe di violazione da distinguere in: basso - medio - alto

Valutazione dell'intenzionalità

Quale elemento aggravante nella definizione della posizione del produttore sottoposto a controllo.

L'ATTIVITÀ DEL MINISTERO

Il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali guarda con estremo interesse ed attenzione all'ambito della condizionalità anche per affermare ulteriormente (e se fosse necessario riaffermare e consolidare) la titolarità della competenza veterinaria sui settori considerati.

A tal proposito sono stati eseguiti incontri tecnici e sono ancora in corso contatti con AGEA coordinamento al fine di individuare le possibili strategie di collaborazione soprattutto sulla fase di controllo tenendo presente che :

- il sistema sanitario, di fatto, già esegue un'attività di controllo sugli ambiti afferenti gli Atti precedentemente citati;

- tale attività di controllo, con alcune integrazioni, può efficacemente essere ritenuta adeguata alle esigenze della condizionalità;

- diverse ragioni, non ultimo il richiamo del Reg. (CE) 1782/2003 ad utilizzare i sistemi amministrativi e di controllo già esistenti, fanno ritenere inopportuna l'istituzione di un doppio sistema (uno di parte sanitaria e uno di parte O.P);

- per alcuni ambiti soltanto la competenza sanitaria può offrire adeguate garanzie sulla corretta esecuzione dei controlli stessi.

Al di là dei dettagli tecnici che dovranno essere poi accuratamente definiti al livello di rapporto bilaterale tra ogni singola regione ed Organismo pagatore è chiaro che per ogni ambito sarà necessario concordare preliminarmente:

a) Numerosità del campione delle aziende da sottoporre a controllo (rapportando quanto richiesto dalla normativa sulla condizionalità con quanto richiesto dalle specifiche normative di settore);

b) Criteri di rischio sulla cui base vanno selezionate le aziende campione (sostanzialmente sono gli stessi elementi di rischio integrati con uno specifico riferimento all'ammontare dei premi precedentemente percepiti);

c) Articolazione delle check list e modalità di esecuzione de controlli;

d) Modalità di trasmissione dei dati. •

**Dirigente veterinario, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, Uff. II - Sanità animale e anagrafe zootecnica*